



Allegato 2 alla determinazione n.

DISCIPLINARE
CONCESSIONE USO PALESTRE PER
ATTIVITA' SPORTIVE
IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO
ANNO 2020/2021

PALESTRA:

Scuola
Dirigente

GIORNI E ORARI:

PREMESSA

FINALITA'

Art. 1. TIPOLOGIA E PERIODO DELLA CONCESSIONE

Art. 2. SOSPENSIONE UTILIZZO

Art. 3. CANONI

Art. 4. ASSICURAZIONE E CAUZIONE

Art. 5. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

- a) modalità d'uso
- b) norme generali d'uso
- c) tutela
- d) pulizia
- e) custodia, apertura e chiusura impianto

Art. 6. OBBLIGHI DEL COMUNE

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria
- b) verifiche ed ispezioni
- c) Pulizie e disinfezione ordinarie e straordinarie

Art. 7. ESTINZIONE DEL DISCIPLINARE

Art. 8. NORME FINALI

ALLEGATO 1 – Tariffe uso palestre orario extra-scolastico

PREMESSA IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 -2022

1. Il **Concessionario** dichiara di aver preso visione del “*Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022*” del Comune di Arese, adottato in conformità alla L. n. 190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 13.02.2020, e che ai sensi di quanto disposto al paragrafo 8 del suddetto Piano ha provveduto a rendere idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art 47 D.P.R. n. 445/2000 (ns. Prot. _____ del), attestante l'insussistenza di rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, tra il rappresentante legale del richiedente e gli amministratori ed i responsabili dell'Ente.

2. Con la sottoscrizione del presente atto, il **Concessionario** si impegna:

- a) a non intrattenere rapporti di servizio, fornitura, professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Arese e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del disciplinare e per il biennio successivo al termine dell'esecuzione, ad eccezione dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile.
- b) a far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2016 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Arese.

3. Il Concessionario, infine, ai sensi di quanto disposto dell'allegato 1 “Processi e Misure”, all. B, lett. h) del suddetto Piano ha provveduto a rendere idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art 47 del D.P.R. n. 445/2000 (ns. prot. n. del), al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 – *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – “*pantouflage*”), attestando di:

- a) non aver concluso, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti;
- b) essere consapevole, altresì, ai sensi del citato art. 53, comma 16 – *ter*, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che in tali casi è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

4. L'inosservanza delle obbligazioni di cui sopra determina la risoluzione di diritto del disciplinare ai sensi dell'art. 1456 CC.

5. Il Concedente ovvero la Responsabile dell'Area Risorse Umane, Demografici, Sport e del Tempo Libero del Comune di Arese, con la sottoscrizione del presente atto, attesta di aver preliminarmente verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione da parte sua e che non risulta in posizione di conflitto di interesse secondo quanto disposto dal paragrafo 8 del vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022” del Comune di Arese, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 13.02.2020.

Art. 1 FINALITA’

1. Scopo del presente disciplinare è quello di regolamentare l'utilizzo in orario extra scolastico delle palestre delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado, site sul territorio arese, per favorire nel modo più ampio la promozione e la pratica sportiva.

2. Le fonti normative di riferimento sono: la Legge n. 289/2002, articolo 90, comma 26, e il regolamento comunale per la concessione in uso delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico approvato con deliberazioni consiliari n. 83/13 e n. 42/14.

3. L'uso delle palestre non deve in alcun modo ostacolare l'attività scolastica o qualsiasi tipo di attività programmata dalla scuola in orario extra scolastico.
4. Costituiscono oggetto del presente disciplinare le palestre e tutti i locali accessori e contigui (spogliatoi, bagni, docce ecc.) funzionali all'utilizzo della palestre da parte dei soggetti concessionari.

Art. 2 TIPOLOGIA E PERIODO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata dal Comune, in concordanza con il Dirigente Scolastico dell'Istituto e previo parere favorevole espresso dal rispettivo Consiglio d'Istituto.
2. La concessione è annuale, di norma coincidente con l'anno scolastico in corso al momento della richiesta (da circa metà settembre e fino alla fine del mese di giugno).
3. Le autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo delle palestre per attività, manifestazioni o iniziative, di carattere sportivo, sono subordinate alla programmazione delle concessioni annuali per evitare usi incompatibili.
4. Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

Art. 3 SOSPENSIONE UTILIZZO

1. L'utilizzo delle palestre è subordinato al rispetto del calendario scolastico e pertanto, non sarà possibile valersi della concessione nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
2. Non potranno essere concesse deroghe all'uso nei suddetti periodi.
3. I concessionari saranno debitamente informati sui periodi di chiusura delle palestre o di indisponibilità delle stesse per cause non prevedibili (danni per maltempo, manutenzioni straordinarie ecc.).
4. I periodi di chiusura di cui sopra non saranno utili agli effetti del computo dei canoni d'uso.

Art. 4 CANONI

1. I soggetti titolari di concessione annuale e temporanea, da parte del Comune, sono tenuti al versamento dei relativi canoni stabiliti dalla deliberazione della Giunta comunale (Allegato 1).
2. Il Comune si riserva ampia facoltà di rivedere i canoni come sopra stabiliti qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
3. Le quote sono quantificate in base all'assegnazione, alla data di inizio e di cessazione dell'attività, indipendentemente dall'effettivo utilizzo della palestra; eventuali rinunce alla concessione, anche parziali, devono essere comunicate per iscritto al Comune che, in sede di consuntivo, rideterminerà il canone da versare.
4. Le quote suddette saranno versate dai concessionari in contanti o con Bonifico Bancario (intestato al Comune di Arese) nei tempi e nei modi, indicati dall'Ufficio preposto, all'atto della richiesta.
5. Il regolare versamento delle quote rappresenta la condizione necessaria per ottenere la concessione d'uso per l'anno successivo.
6. Per quanto sopra, i canoni verranno determinati nel seguente modo:
 - a) **a titolo sperimentale per l'anno scolastico 2020/2021 si richiederà, stante l'emergenza epidemiologica in essere da Covid 19 , un contributo spese per la pulizia e disinfezione giornaliera degli spazi assegnati pari ad euro 4,80 lordi per ogni singola ora di utilizzo,**
 - b) dal giorno d'inizio e quello della fine del calendario scolastico, se non diversamente comunicati con nota scritta;
 - c) computando le ore assegnate, sulla base della richiesta inoltrata, anche se non godute, se non precedentemente revocate con nota scritta.

Art. 5 ASSICURAZIONE E CAUZIONE

1. La Società Sportiva/Associazione dovrà essere in possesso di polizza assicurativa con massimali adeguati di copertura infortuni e per la responsabilità civile contro terzi, per eventuali danni al fabbricato e alle attrezzature, in ordine all'attività consentita che il medesimo concessionario intende intraprendere.
2. A garanzia degli obblighi assunti il concessionario deve costituire una cauzione dell'importo da stabilire in base alle ore di utilizzo, rilasciata a favore di questo Comune e salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. Il deposito cauzionale potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:
 - a) mediante fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993;
 - b) mediante fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
 - c) mediante fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso del titolo per l'esercizio del ramo cauzioni;
 - d) in contanti mediante deposito della somma in questione alla Tesoreria comunale.
4. La polizza fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
5. La cauzione dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del disciplinare.
6. Tale somma sarà restituita al termine dell'anno sportivo fatta salva la possibilità per la Società Sportiva di lasciare depositata tale somma al medesimo titolo per l'anno successivo.

Art. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni, Enti o Associazioni e dovranno essere assicurati.
2. Nel caso di danni all'impianto ed alle attrezzature nelle ore d'uso, segnalati al Comune dal personale addetto alla sorveglianza della struttura, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte del Settore LL.PP. del Comune.
3. Il Comune, previa diffida, comunicherà l'ammontare del danno ed i termini entro i quali provvedere.
4. Qualora il concessionario non provveda direttamente, entro i termini fissati, al ripristino della situazione precedente al danno, sarà diffidato all'uso dell'impianto fatte salve ulteriori azioni per responsabilità conseguenti al danno provocato ai sensi del Codice Civile.
5. Nel caso che l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà riparato dal Comune ed i costi ripartiti tra tutti i concessionari in parti proporzionali alle ore di utilizzo.
6. E' quindi interesse dei concessionari verificare, al momento d'ingresso, le condizioni dell'impianto e segnalare al Comune le eventuali anomalie.
7. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito è consentito sub-concedere l'uso anche parziale degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza della concessione;

a) Modalità d'uso

Il concessionario deve utilizzare gli impianti con le seguenti modalità:

- a.1) rispettando le finalità per le quali è stata accordata la concessione;
- a.2) osservando i giorni e gli orari loro assegnati;
- a.3) lasciando in ordine la palestra per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo;

- a.4) indossando idonee ed apposite calzature;
- a.5) non consumando cibi all'interno della palestra ad eccezione, se previsto, delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici;
- a.6) evitando qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà dell'Istituzione Scolastica;
- a.7) rispondendo ad eventuali danni che venissero arrecati agli impianti, accessori, attrezzi ed arredi;
- a.8) segnalando al Comune comportamenti difformi o abusi o danni provocati;
- a.9) **attenendosi a quanto previsto dall'ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020, art 1 "lo sport di contatto, di squadra e individuale è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 1 della presente ordinanza" (ordinanza allegata al presente disciplinare) .**

Le attività quindi devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri e le disposizioni normative straordinari dettate dal perdurare dello stato di emergenza sanitario.

b) Norme generali d'uso

Il concessionario nell'utilizzo degli spazi dovrà attenersi ed attuare le disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il concessionario deve, inoltre, attenersi ai seguenti comportamenti:

- b.1) garantire, all'interno dell'impianto, la presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile per la Società del gruppo di atleti o fruitori della palestra;
- b.2) individuare un responsabile, che, durante l'attività in palestra, è referente per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare), per la gestione e le emergenze di primo soccorso;
- b.3) non installare attrezzature fisse o mobili, senza l'assenso scritto del Comune;
- b.4) non parcheggiare biciclette all'interno delle palestre;
- b.5) attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 3, del vigente regolamento in materia di concessione delle palestre, ovvero non consentire la presenza di pubblico nelle palestre scolastiche comunali;
- b.6) **il concessionario si impegna, altresì, all'osservanza del Decreto del Ministero della Salute – Decreto 24 aprile 2013 recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";**
- b.7) il concessionario si impegna, all'osservanza delle norme di prevenzione in tema di emergenza epidemiologica nel tempo vigenti,

c) Tutela

Il concessionario si impegna a:

- c.1) comunicare al Comune, il nominativo del responsabile (referente) della Società;
- c.2) comunicare l'inizio e la fine dell'utilizzo dei locali (in osservanza del calendario scolastico);
- c.3) presentare il piano gare, campionati e tornei;
- c.4) assumersi la diretta responsabilità civile e penale per danni o cose o persone che dovessero verificarsi nel corso delle attività sportive nelle ore assegnate e a tenere sollevati ed indenni il Comune e l'Istituto Scolastico (art. 5);

d) Pulizia

Il concessionario al termine delle attività deve procedere al:

- d.1) riordino di tutta l'eventuale attrezzatura utilizzata, così da lasciare l'impianto pulito e sgombro da ogni materiale per il turno successivo;
- d.2) provvedere alla pulizia e sanificazione delle attrezzature e strumenti di proprietà che verranno utilizzate per lo svolgimento di qualsiasi attività .

e) Custodia, apertura e chiusura impianto

Il concessionario è responsabile del controllo degli accessi e deve garantire che persone estranee non entrino nel perimetro del complesso che ospita l'impianto durante le ore di esercizio delle attività.

Gli ingressi perimetrali del complesso che ospita l'impianto, nonché la porta di ingresso dello stabile che ospita l'impianto, devono essere presidiati da parte di personale del Concessionario, muniti dei dispositivi di sicurezza attualmente previsti (mascherina, termometro, gel detergente mani) oltre il mantenimento della distanza di sicurezza.

Il Concessionario ha l'onere di aprire e chiudere gli accessi al complesso che ospita l'impianto ed all'impianto stesso.

Al termine dell'utilizzo della palestra il concessionario ha l'obbligo di verificare la chiusura di finestre, porte e cancelli, al fine di evitare l'intrusione di soggetti estranei.

L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo, debitamente segnalati dalla Direzione Didattica e verificati dal concedente, comporta a carico del concessionario (ultimo utilizzatore della palestra) l'applicazione dei seguenti provvedimenti restrittivi:

1. incameramento della cauzione per un importo equivalente alla quantificazione del danno prodotto dall'inadempimento del concessionario e/o richiesta ulteriore di risarcimento del danno in caso di insufficienza della capienza della stessa; conseguente obbligo di ripristino della cauzione entro sette giorni dalla richiesta, pena la sospensione dell'utilizzo della palestra;
2. sospensione dal provvedimento di concessione per un periodo di giorni sette contestualmente al verificarsi del primo episodio di inadempimento contrattuale, di giorni quindici per il secondo episodio e di giorni trenta al verificarsi del terzo;
3. adozione del provvedimento di decadenza dalla concessione al verificarsi del quarto episodio, dal quale deriva l'impossibilità di utilizzo della palestra anche per il successivo anno scolastico.

Art. 7 OBBLIGHI DEL COMUNE

a) Manutenzione ordinaria e straordinari

L'Amministrazione Comunale provvederà:

- a.1) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
- a.2) alla fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua.

b) Verifiche ed ispezioni

Il Comune, per assicurarsi che l'uso dell'impianto avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dal presente disciplinare, può provvedere in qualsiasi momento, mediante i propri funzionari o altro personale delegato, a verifiche ed ispezioni.

c) Pulizie e disinfezione ordinarie e straordinarie

Stante l'emergenza epidemiologica in essere da Covid 19, per l'anno scolastico 2020/2021 l'Amministrazione Comunale provvederà ad eseguire giornalmente, interventi di disinfezione e pulizia della palestre e servizi annessi in concessione. A garanzia dello stato dei luoghi e dell'efficienza e uniformità dei necessari adempimenti.

ART. 8 ESTINZIONE DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare si estingue per:

- a) rinuncia del concessionario all'utilizzo dell'impianto scolastico, previo assenso da parte del Comune;
- b) pronuncia di decadenza la quale opera, nei confronti del concessionario nei casi:
 - 1. contemplati nell'art.6 del presente disciplinare;
 - 2. mancato svolgimento delle attività previste nell'art.1;
 - 3. mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 2 del regolamento comunale per la concessione in uso delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico;
 - 4. utilizzo dell'impianto sportivo per fini difformi da quelli per i quali è stato assegnato;
 - 5. mancato pagamento dei canoni di utilizzo;
 - 6. mancato pagamento delle penali, eventualmente applicate;
 - 7. mancata ricostituzione della cauzione.
 - 8. mancato rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sanità, quali misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Nei casi descritti nella lettera b), la pronuncia di decadenza è preceduta dalla contestazione dei fatti al concessionario, con fissazione di un termine entro il quale lo stesso può presentare le proprie deduzioni e giustificazioni.

Il Comune può revocare il presente atto per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, previo preavviso di almeno un mese.

Art. 9 NORME FINALI

Il Comune si riserva ogni facoltà, nell'ambito della propria autonomia istituzionale, di integrare o modificare in tutto o in parte il presente disciplinare qualora ne ravvisasse la necessità o l'opportunità per il raggiungimento dei propri obiettivi in materia di promozione dello sport.

In caso di situazioni o condizioni non previste nel presente disciplinare, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arese, _____

per L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Responsabile dell'Area

per L'ISTITUTO COMPRENSIVO

per L'ASSOCIAZIONE/SOCIETA'

Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.c., le clausole presenti nella premessa e agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7.

per L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Responsabile dell'Area

per L'ISTITUTO COMPRENSIVO

per L'ASSOCIAZIONE/SOCIETA'

ALLEGATO 1
TARIFFE USO PALESTRE ORARIO EXTRA-SCOLASTICO

PALESTRA	TARIFFE Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 29.01.2019
Scuola Secondaria “Silvio Pellico” – Via Col di Lana	€ 60,00 /h
Scuola Secondaria “Leonardo Da Vinci” – Via Varzi	€ 60,00 /h
Scuola Primaria “Europa Unita” – Via Varzi	€ 40,00 /h
Scuola Primaria “Don Gnocchi” – Via dei Gelsi	€ 35,00 /h
Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” – Via Col di Lana	€ 20,00 /h

Si precisa che, ai sensi dell’art. 7 – comma 2 – del “regolamento per la concessione degli spazi pubblici e attrezzature” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 21.12.2016, **le tariffe sono ridotte in percentuale** tenendo conto del tipo di soggetti richiedenti e dell’interesse perseguito.

Testo art. 7

1. Le tariffe per la concessione degli spazi pubblici e attrezzature, aggiornate e rese pubbliche con periodicità annuale, sono determinate dalla Giunta che dovrà fare riferimento al prezzo di mercato di analoghe strutture pubbliche.

2. Le tariffe sono ridotte in percentuale tenendo conto del tipo di soggetti richiedenti e dell'interesse perseguito dagli stessi:

... omissis

3. ... omissis

4.

USO PALESTRE

- a) associazioni/società sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Arese per attività di promozione sportiva: 90%
- b) associazioni iscritte all'albo del Comune di Arese per finalità ricreative e di aggregazione sociale: 70 %;
- c) associazioni/società sportive dilettantistiche aventi sede nei Comuni confinanti: 0%.